

Legge regionale 17 agosto 1979, n.37

Istituzione delle associazioni intercomunali

ARTICOLO 1

(Suddivisione del territorio in zone sovracomunali)

Nel quadro degli indirizzi e delle iniziative diretti a definire gli ambiti territoriali adeguati alla organizzazione e alla gestione coordinata dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali, il territorio della regione toscana, sentiti i comuni e le province a norma degli artt. 11 e 12 della Legge 23-12-78, n. 833, e' suddiviso nelle zone che risultano dall'allegato A).

Le zone di cui al primo comma individuano gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, dell'art. 32, quarto comma del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 78 n. 833.

La zona n. 10 di cui all'allegato A) e' suddivisa, ai fini di una articolata gestione dei servizi sociali e sanitari, nelle aree ad essa interne indicate nell'allegato B). Con riferimento a tali servizi, la stessa zona n. 10 individua l'ambito territoriale per il coordinamento con gli interventi negli altri settori di cui all'art. 11, Comma 2, lett. a), della Legge 23-12-78 n. 833.

ARTICOLO 2

(Costituzione e funzioni delle associazioni intercomunali)

In ciascuna delle zone di cui all'allegato A) la Regione promuove, tra i comuni che in essa ricadono, una associazione intercomunale.

I comuni associati possono attribuire all'associazione l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

L'associazione promuove inoltre, nel quadro degli indirizzi e delle direttive di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale 30-4-73, n. 30, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.

Nel settore dei servizi sanitari l'associazione opera attraverso le unita' sanitarie locali disciplinate dalla legge 23-12-78, n. 833 e dalle relative leggi statali e regionali d'attuazione.

ARTICOLO 3

(Statuto dell'associazione)

L'associazione intercomunale è retta da un proprio statuto, che disciplina, tra l'altro, nel rispetto delle norme della presente legge, della legge 23-12-78, n. 833 e delle altre leggi statali:

- 1) la denominazione e la sede dell'associazione;
- 2) la composizione, i compiti e il funzionamento degli organi dell'associazione;
- 3) le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i comuni associati e le modalità della preventiva consultazione dei comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali;
- 4) le modalità per il coordinamento delle funzioni delegate ai comuni;
- 5) i casi di esercizio, da parte dei comuni, della facoltà di chiedere il riesame degli atti dell'associazione ai sensi dell'art. 10;
- 6) le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare all'attività dell'associazione, la pubblicità delle sedute dell'assemblea, le modalità di invio degli ordini del giorno dell'assemblea ai comuni associati.
- 7) i criteri di organizzazione degli uffici;
- 8) il sistema di contabilità e bilancio;
- 9) i modi di finanziamento;
- 10) le modalità per l'insediamento dell'assemblea in occasione dei rinnovi successivi alla prima costituzione di cui all'art. 12.

Lo statuto dell'associazione intercomunale, deliberato dai consigli dei comuni compresi nell'associazione, è approvato nelle forme previste per i consorzi tra i comuni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale delibera un regolamento provvisorio delle associazioni intercomunali, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4

(Organi dell'associazione intercomunale)

Sono organi dell'associazione intercomunale:

- a) l'assemblea;
- b) l'esecutivo;
- c) il presidente.

A norma della legge 23-12-78, n. 833 e delle relative leggi statali e regionali di attuazione, per il settore dei servizi sanitari è istituito presso ogni associazione intercomunale un comitato di gestione, con i compiti previsti da tali leggi, in deroga alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 5

(Assemblea. Nomina dei membri e durata in carica)

L'assemblea e' composta da consiglieri dei comuni compresi nel territorio dell'associazione intercomunale e dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione di singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualita' di consigliere comunale ed altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformita' alle vigenti disposizioni.

I consiglieri comunali che vanno a far parte dell'assemblea sono eletti dai rispettivi consigli secondo i criteri di proporzionalita' disciplinati dallo statuto.

Il numero dei componenti dell'assemblea non puo' comunque essere inferiore a 50, con garanzia di rappresentanza delle minoranze.

A far parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale possono essere eletti dai rispettivi consigli comunali, in luogo di altrettanti consiglieri comunali, membri dei consigli circoscrizionali eletti a suffragio diretto.

ARTICOLO 6

(Compiti dell'assemblea)

Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione intercomunale non attribuiti ad altri organi in conformita' allo statuto ed ai principi della presente legge.

All'assemblea spetta comunque di deliberare sugli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino piu' esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni.

ARTICOLO 7

(L'esecutivo)

L'esecutivo e' composto da membri dell'assemblea ed e' eletto da questa secondo i criteri e le modalita' stabilite dallo statuto.

Possono comunque essere invitati a partecipare alle sedute dell'esecutivo i sindaci dei comuni associati.

All'esecutivo spettano compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza.

Lo statuto determina le altre funzioni amministrative di competenza dell'esecutivo.

ARTICOLO 8

(Il presidente)

Il presidente dell'associazione intercomunale e' eletto dall'assemblea tra i propri membri, con le modalita' previste dallo statuto.

Il presidente rappresenta l'associazione intercomunale, convoca e presiede l'esecutivo e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.

ARTICOLO 9

(Personale)

Per l'attuazione dei propri compiti, la associazione intercomunale si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dai comuni, dalle province, dalla regione e dagli altri enti locali.

Il personale di cui al comma precedente dipende funzionalmente dall'associazione intercomunale.

ARTICOLO 10

(Facolta' di riesame ed esecutivita' degli atti dell'associazione)

I comuni compresi nell'associazione intercomunale hanno facolta' di chiedere motivatamente il riesame di determinati atti dell'associazione, secondo le modalita', i termini e gli effetti disciplinati dallo statuto.

I controlli sugli atti delle associazioni intercomunali sono esercitati dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell'associazione.

ARTICOLO 11

(Associazioni all'interno della zona 10)

Le aree A, B, C, D, E di cui all'allegato B) individuano altrettanto ambiti delle unita' sanitarie locali, la cui disciplina si conforma all'art. 15 della Legge 23-12-78 n. 833, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione. Organi di tali unita' sanitarie locali sono il consiglio comunale il comitato di gestione e il suo presidente.

Per ciascuna delle aree F, G, H di cui all'allegato B) la regione promuove ulteriori associazioni tra i comuni in esse compresi con i compiti di gestione dei servizi che saranno disciplinati dalla legge regionale istitutiva delle unita' sanitarie locali, in attuazione dell'art. 61, della legge 23-12-78 n. 833. Alle predette associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 3, 9, 10 e 12 della presente legge.

Gli organi delle associazioni di cui al precedente comma sono l'assemblea, il comitato di gestione e il suo presidente. Per essi si applica la disciplina dell'art. 15 della legge 23-12-78, n. 833. Per la prima costituzione e fino all'approvazione dello statuto dell'associazione, l'assemblea e' composta secondo i criteri di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge e di essa fanno comunque parte i rappresentanti dei comuni compresi nella rispettiva associazione che risultino nominati nell'assemblea dell'associazione intercomunale corrispondente alla zona n. 10 di cui all'allegato A).

I presidenti dei comitati di gestione delle associazioni di cui al secondo comma e delle altre unita' sanitarie locali interne alla suddetta zona n. 10 possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'esecutivo della associazione intercomunale corrispondente alla stessa zona n. 10.

ARTICOLO 12

(Prima costituzione dell'associazione intercomunale)

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su iniziativa della giunta, delibera le modalita' operative attraverso le quali i comuni, in attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono chiamati a concorrere alla prima costituzione dell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale, mediante la elezione dei propri rappresentanti.

Di tale atto del consiglio regionale e' data immediata comunicazione a tutti i sindaci. Di esso e' disposta inoltre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione i consigli comunali provvedono alla elezione di cui al primo comma e i relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al presidente della giunta regionale.

Le associazioni intercomunali sono costituite con singoli decreti del presidente della giunta regionale, una volta eletti almeno i tre quarti dei membri delle rispettive assemblee. La eventuale integrazione della assemblea con gli altri membri e' disposta con successivo decreto.

Il presidente della giunta regionale o un componente della giunta da lui delegato provvede inoltre alla prima convocazione dell'assemblea che, come suo primo atto, elegge il presidente e procede quindi alla nomina di una commissione per la redazione di uno schema di statuto da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali a norma dell'art. 3. Per la prima elezione del presidente dell'associazione intercomunale si applicano le

modalita' previste dall'art. 37, terzo comma, dello statuto della regione Toscana.

ARTICOLO 13

(Composizione dell'assemblea Proporzionalita' della partecipazione dei comuni).

L'assemblea dell'associazione intercomunale e' composta da un numero di membri non inferiore a 50, qualora la somma di tutti i consiglieri dei comuni compresi nell'associazione non superi il numero di 200.

Il numero minimo dei membri dell'assemblea e' elevato a 60 o 70 rispettivamente nei casi in cui la somma suddetta non superi il numero di 300 o ecceda tale numero.

Ogni Comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale, nel numero che rispetto al numero minimo dei membri dell'assemblea, determinato ai sensi del primo e secondo comma, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nella associazione intercomunale.

Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea della associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi e nei casi e nella misura che seguono:

a) per i comuni compresi nelle associazioni intercomunali la cui assemblea, ai sensi del primo e secondo comma, sia composta da un numero di membri non inferiore a 50 o 60:

- comuni da 50.000 a 100.000 residenti: aumento del 50%
- comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 100%
- comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 200%
- comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del 300%

b) per i comuni compresi nelle associazioni intercomunali la cui assemblea, ai sensi del secondo comma, sia composta da un numero di membri non inferiore a 70:

- comuni da 50.000 a 100.000 residenti: aumento del 100%
- comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 200%
- comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 300%
- comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del 400%

Per popolazione residente si intende quella risultante

dall'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

L'aumento di cui al quarto comma e' conteggiato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al Comma 3, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nella associazione intercomunale.

I comuni per i quali il calcolo proporzionale suddetto dia un quoziente contenente una frazione di unita' esprimono nell'assemblea dell'associazione intercomunale un numero di rappresentanti pari a quello risultante dall'arrotondamento alla unita' superiore.

ARTICOLO 14

(Proporzionalita' dei rappresentanti delle liste politiche)

I rappresentanti che ciascun comune, ai sensi del precedente articolo, esprime nell'assemblea della associazione intercomunale riflettono proporzionalmente la consistenza quantitativa delle liste politiche rappresentate nel consiglio comunale. In particolare, ciascuna lista ha diritto ad essere rappresentata nell'assemblea dell'associazione intercomunale nel numero dei consiglieri che, rispetto al totale dei consiglieri del comune a eleggere nell'assemblea a norma del precedente articolo, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri espressi dalla lista nel consiglio comunale ed il numero complessivo dei consiglieri del comune.

Dai quozienti risultanti da tale calcolo proporzionale per ciascuna lista politica si ricava la provenienza di lista delle unita' corrispondenti al totale dei consiglieri da eleggersi dal consiglio comunale nell'assemblea dell'associazione intercomunale, anche per effetto della applicazione del criterio sussidiario dei maggiori resti.

Qualora il quoziente calcolato per due o piu' liste contenga un resto uguale e occorra individuare quale di queste liste debba esprimere un proprio consigliere nell'assemblea dell'associazione intercomunale, si applicano i seguenti criteri:

- a) tra piu' liste il cui quoziente esprime, oltre il resto, almeno una unita' piena, si sceglie quella meno rappresentata in consiglio comunale in proporzione alla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni comunali;
- b) tra piu' liste, per alcune delle quali il relativo quoziente esprime almeno una unita' piena e per altre no, si scelgono queste ultime;
- c) tra piu' liste il cui quoziente non esprime una unita' piena, si sceglie quella che nelle elezioni comunali ha ottenuto la maggiore percentuale di voti.

ARTICOLO 15

(Garanzia di rappresentanza delle liste minoritarie)

Ciascuna lista politica che, nel complesso dei comuni compresi nella associazione intercomunale, abbia espresso almeno un consigliere comunale e per la quale l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo non consenta la rappresentanza nell'assemblea della associazione intercomunale, acquista il diritto alla nomina nell'assemblea stessa di un proprio consigliere comunale, che si va ad aggiungere ai membri di provenienza delle altre liste secondo i criteri disciplinati dal precedente articolo.

Qualora le liste minoritarie predette, sempre considerate separatamente tra di loro, siano rappresentate, nel complesso dei comuni compresi nella associazione intercomunale, da piu' di un consigliere, il loro rappresentante nell'assemblea dell'associazione intercomunale e' espresso, nell'ordine e ove necessario:

- a) dal consiglio comunale nel quale la lista ha il maggiore quoziente calcolato con le modalita' e ai fini di cui all'articolo precedente;
- b) dal consiglio comunale alla cui formazione la lista ha concorso con la maggiore percentuale di voti;
- c) dal consiglio comunale corrispondente al territorio con maggiore popolazione.

Allo scopo di consentire l'applicazione del presente articolo alle liste politiche non rappresentate a livello nazionale, lo statuto dell'associazione intercomunale determina le modalita' per l'accertamento dell'affinita' tra le varie liste rappresentate in piu' consigli comunali.

Per la fase transitoria si applicano i criteri classificatori delle varie liste politiche approvati dal consiglio regionale a norma del precedente art. 12 primo comma.

ARTICOLO 16

(Ulteriori integrazioni)

Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 13, 14 e 15 comporti l'elezione nell'assemblea della associazione intercomunale di un numero di consiglieri inferiore a 60, ovvero inferiore a 70 o 80, rispettivamente nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13, l'assemblea e' integrata fino e non oltre tale numero con ulteriori consiglieri comunali di provenienza di quelle liste politiche per ciascuna delle quali la somma dei rispettivi quozienti comunali calcolati a norma dell'art. 14, diminuita di tante unita' pari al numero dei consiglieri della lista espressi dai comuni a far parte

dell'assemblea secondo le operazioni di cui agli artt. 14 e 15, dia una differenza di segno positivo.

La misura di tale differenza determina le priorit  tra le varie liste che possono concorrere alla integrazione dell'assemblea a norma del presente articolo.

Nel caso che, per una o pi  liste, la differenza predetta sia eccedente ad una unit , queste stesse liste possono concorrere alla integrazione dell'assemblea con pi  consiglieri, anche a preferenza di altre liste, secondo l'ordine di priorit  che via via si determina computando in diminuzione, per ciascuna lista, tante unit  quanti sono i rispettivi consiglieri assegnati per l'integrazione dell'assemblea.

Per ciascuna lista, i consiglieri da integrare nell'assemblea ai sensi del precedente comma sono espressi, nell'ordine, dai comuni nei quali la lista stessa presenta, ai sensi dell'art. 14, i quozienti con pi  alto resto, non considerando tuttavia i comuni per i quali tale resto, in conseguenza delle precedenti operazioni, ha comportato l'attribuzione alla lista di un ulteriore consigliere nell'assemblea della associazione intercomunale.

Qualora si debba scegliere tra i comuni nei quali la lista presenta un quoziente con resto uguale, si applica il criterio della maggiore percentuale di voti ottenuti dalla lista per l'elezione comunale, ovvero, in via subordinata, della maggiore popolazione.

Anche ai fini del presente articolo trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 15.

ARTICOLO 17

(Liste di maggioranza assoluta)

Nel caso in cui l'applicazione dei criteri dei precedenti artt. 13, 14, 15 e 16 attribuisca ad una determinata lista politica la maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale, e sempre che la stessa lista non abbia ottenuto anche la complessiva maggioranza assoluta dei voti validi nelle elezioni dei consigli comunali in carica nei comuni compresi nell'associazione intercomunale, l'assemblea suddetta e' aumentata di tanti membri quanti occorrono, sommati a quelli attribuiti alle altre liste politiche, a superare il numero dei membri della lista maggioritaria.

I membri aggiunti all'assemblea ai sensi del precedente comma sono attribuiti alle liste politiche rappresentate nei consigli dei comuni dell'associazione intercomunale, secondo l'ordine determinato dalla percentuale con cui, per ciascuna lista

politica, la somma dei rispettivi quozienti comunali, calcolati a norma dell'art. 14, si trova rispetto al numero dei membri dell'assemblea già assegnati alla lista.

Nella determinazione delle liste politiche che, in base alle migliori percentuali suddette, concorrono alla integrazione dell'assemblea, non sono computate, oltre la lista maggioritaria, le liste alle quali siano già stati assegnati un numero di membri dell'assemblea pari al numero complessivo dei rispettivi consiglieri comunali dei comuni compresi nella associazione intercomunale.

Per i consiglieri da integrare nell'assemblea ai sensi del presente articolo, si applicano i criteri dell'art. 16, secondo e terzo comma.

ARTICOLO 18

(Sindaci dei comuni associati)

I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea dell'associazione intercomunale. In quanto compatibile, essi sono computati, agli effetti delle elezioni dei membri dell'assemblea a norma dei precedenti artt. 13-17, in diminuzione dei membri spettanti alla rispettiva lista politica.

ARTICOLO 19

(ConSORZI socio - sanitari e distretti scolastici)

Fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del servizio sanitario nazionale, i consorzi socio - sanitari costituiti in base alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, continuano a svolgere le loro funzioni negli ambiti territoriali delle zone di intervento individuate con la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

La regione assume la zonizzazione di cui all'articolo 1 come base per le proprie proposte di revisione dei distretti scolastici.

Tali proposte sono trasmesse al ministro della pubblica istruzione per i provvedimenti di competenza di questi, ai sensi dell'art. 9 del DPR 31-5-74, n. 416. Del provvedimento del ministro viene richiesta l'emanazione prima della data prevista per le prossime elezioni dei consigli distrettuali.

ARTICOLO 20

(Comunità montane)

Con successiva legge regionale, i cui effetti decorreranno dal primo rinnovo ordinario dei consigli comunali, la disciplina delle comunità montane prevista dalle leggi regionali di attuazione della legge 3-12-71, n. 1102, sarà adeguata a quella delle associazioni intercomunali, secondo i principi di cui alla presente legge.

Le norme di adeguamento riguarderanno, tra l'altro, gli statuti e i loro contenuti e modalità di approvazione, il funzionamento interno e i raccordi con i comuni facenti parte della comunità montana, gli organi e la relativa composizione, le modalità di elezione e le competenze. La legge regionale provvederà inoltre alla revisione delle delimitazioni territoriali delle comunità montane e si atterra comunque alle disposizioni della legge statale concernenti la materia.

Qualora un'area intercomunale di cui alla presente legge coincida con una zona omogenea montana delimitata ai sensi della legge regionale 2-1-73, n. 1 e successive modifiche, ovvero non vi coincida unicamente per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani, per l'area suddetta la comunità montana esercita tutte le funzioni dell'associazione intercomunale, della quale non si procede alla costituzione a norma dell'art. 2.

Nei casi di cui al comma precedente, e fino alla data di decorrenza degli effetti della legge regionale da approvarsi ai sensi del primo comma, alla giunta della comunità montana sono attribuiti i compiti dei comitati di gestione di cui all'art. 15 della legge 23-12-78, n. 833, mentre al presidente ed al consiglio della comunità montana sono attribuiti rispettivamente i compiti di cui all'art. 8 e all'art. 6. Per tale fase transitoria, i comuni hanno facoltà di subordinare al rispetto di determinate procedure e modalità l'attribuzione alla comunità montana dell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla regione.

Per tutti i casi di coincidenza parziale tra il territorio delle comunità montane e le singole aree intercomunali di cui all'art. 1, la legge regionale di cui al primo comma disciplina la composizione del consiglio della comunità montana in modo da consentire che tutti i membri del consiglio, espressi dai comuni montani compresi in una delle associazioni intercomunali di cui alla presente legge, facciano altresì parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale in questione.

In prima applicazione e in attesa della decorrenza degli effetti della legge regionale richiamata, dall'assemblea dell'associazione intercomunale, costituita ai sensi dell'art. 2, fanno parte di diritto tutti i consiglieri che, in rappresentanza dei comuni montani compresi nell'area intercomunale, sono stati eletti nel consiglio di una o più comunità montane. In quanto compatibile, essi sono computati, agli effetti della elezione dei membri dell'assemblea della associazione intercomunale a norma dei precedenti artt. 13-17, in diminuzione dei membri spettanti alla rispettiva lista politica.

ARTICOLO 21

(Variazione delle zone sovracomunali)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale puo' modificare, con provvedimento deliberativo, la delimitazione delle zone di cui all'art. 1, ove ne venga fatta richiesta da uno o piu' consigli comunali delle aree interessate, anche al fine di promuovere intese con altre regioni per la gestione comune di servizi in territori finitimi ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24-7-77, n. 616.

Dopo la scadenza del termine suddetto le eventuali ulteriori variazioni sono approvate con legge regionale.

I provvedimenti regionali di cui al presente articolo sono comunque presi dopo aver sentito le province e i comuni territorialmente interessati.

ARTICOLO 22

(Indennita' agli amministratori. Finanziamenti)

In attesa della legge regionale di riordino e di omogeneizzazione delle indennita' e dei rimborsi spese da corrispondere agli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione, nonche' delle forme associative tra gli enti locali disciplinate con legge regionale gli amministratori delle associazioni intercomunali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 23-11-77, n. 79.

Il bilancio di previsione per l'anno 1980 determina il contributo della regione per le spese di primo funzionamento delle associazioni intercomunali. Il contributo, ripartito in quote fisse per ciascuna associazione, puo' essere erogato, su richiesta dell'associazione interessata per il tramite del comune ove ha sede l'associazione stessa.

ALLEGATO A

- 1) Lunigiana: comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera Fivizzano Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.
- 2) Area di Massa Carrara: comprendente i comuni di Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso.
- 3) Versilia: comprendente i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.
- 4) Garfagnana: comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione in Garfagnana Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciano, San Romano Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemantina.

- 5) Media Valle del Serchio: comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico.
- 6) Piana di Lucca: comprendente i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.
- 7) Val di Nievole: comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.
- 8) Area Pistoiese: comprendente i comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata.
- 9) Area Pratese: comprendente i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.
- 10) Area Fiorentina: comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia.
- 11) Mugello Val di Sieve: comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio.
- 12) Area Pisana: comprendente i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.
- 13) Area Livornese: comprendente i comuni di Collesalveti, Fauglia, Livorno, Lorenzana, Orciano Pisano.
- 14) Bassa Val di Cecina: comprendente i comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistalla, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce.
- 15) Alta Val di Cecina: comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.
- 16) Val d'Era: comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera,

Terricciola.

- 17) Val d'Arno inferiore: comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte.
- 18) Bassa Val d'Elsa: comprendente i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.
- 19) Alta Val d'Elsa: comprendente i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.
- 20) Val d'Arno Superiore: comprendente i comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Val d'Arno, Pian di Sco', Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.
- 21) Casentino: comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.
- 22) Val Tiberina: comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino.
- 23) Area Aretina Nord: comprendente i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano.
- 24) Area Val di Chiana Est: comprendente i comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.
- 25) Val di Cornia: comprendente i comuni di Campiglia Marittima, Monte verdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.
- 26) Arcipelago Toscano: comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
- 27) Colline Metallifere: comprendente i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino.
- 28) Area Grossetana: comprendente i comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto, Scansano, Roccastrada.

- 29) Colline dell'Albegna: comprendente i comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.
- 30) Area Senese: comprendente i comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena, Sovicille.
- 31) Val di Chiana: comprendente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.
- 32) Amiata: comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

ALLEGATO B

- A) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnato con i numeri 1 e 8;
- B) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 2 e 3;
- C) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 4 e 5;
- D) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 6, 7, 9 e 10;
- E) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 11, 12, 13 e 14;
- F) il territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa;
- G) il territorio dei comuni di Calenzano, Campi, Fiesole, Sesto Fiorentino e Vaglia;
- H) il territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa, S. Casciano Val di Pesa.

La delimitazione del territorio del comune di Firenze in circoscrizioni e' quella risultante dalla deliberazione n. 1790/966 adottata dal Consiglio comunale di Firenze in data 17 maggio 1976.